



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori GRANAIOLA, MARCUCCI e BALDINI

(V. Stampato n. 2750)

*approvato dalla 8^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni)
del Senato della Repubblica il 16 febbraio 2012*

(V. Stampato Camera n. 4989)

*modificato dalla IX Commissione permanente (Trasporti, poste e telecomunicazioni)
della Camera dei deputati il 17 maggio 2012*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 23 maggio 2012*

**Modifiche all’articolo 1 della legge 7 luglio 2010, n. 106,
in favore dei familiari delle vittime e in favore dei superstiti
del disastro ferroviario di Viareggio**

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

1. All'articolo 1 della legge 7 luglio 2010, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f) al convivente *more uxorio* anche nel caso in cui sia presente un coniuge rispetto al quale non sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio; in tal caso entrambi i soggetti hanno diritto alle elargizioni di cui al comma 1»;

b) al comma 3, dopo la lettera f) è aggiunta, in fine, la seguente:

«f-bis) in assenza dei familiari di cui alle lettere da a) a f), ai parenti entro il terzo grado»;

c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Nei casi di cui al comma 3, lettera f), qualora sia presente un coniuge rispetto al quale non sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la somma complessiva non inferiore a euro 200.000, di cui al comma 2, è aumentata di una quota parte pari alla somma spettante al coniuge rispetto al quale non sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, al fine di devolvere tale quota al convivente *more uxorio*, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

1. *Identico:*

soppressa

soppressa

a) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-bis. In presenza di figli a carico della vittima nati da rapporti di convivenza *more uxorio*, l'elargizione di cui al comma 1 è assegnata al convivente *more uxorio* con lo stesso ordine di priorità previsto per i beneficiari di cui al comma 3, lettera a). In tal caso, ove coesistano il convivente *more uxorio* e il coniuge di cui al predetto comma 3, lettera a), la somma complessiva non inferiore a euro 200.000 di cui al comma 2 è aumentata in misura pari all'importo attribuito al medesimo convivente. Tale importo, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, è determinato sommando l'importo attribuito al coniuge, al netto dell'eventuale quota dipendente dallo stato di

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

d) al comma 4 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Qualora il commissario decada dal proprio mandato prima che la procedura di assegnazione delle speciali elargizioni di cui al comma 1 sia ultimata, il mandato è prorogato automaticamente fino alla conclusione delle relative procedure. Tale proroga non dà diritto a compensi, retribuzioni o altri emolumenti».

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

necessità di quest'ultimo, e l'eventuale quota aggiuntiva determinata in relazione allo stato di necessità del convivente *more uxorio*.

3-ter. In mancanza dei beneficiari di cui al comma 3, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, è attribuita ai parenti entro il terzo grado, nell'ordine di priorità derivante dal grado di parentela, una speciale elargizione determinata in misura complessivamente non superiore a euro 200.000 per ciascuna vittima»;

b) al comma 4 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Qualora **il mandato del commissario delegato scada** prima che la procedura di assegnazione delle speciali elargizioni di cui **ai comm1 1, 3-bis e 3-ter** sia ultimata, il **predetto** mandato è prorogato automaticamente **ai soli fini dell'attuazione delle relative procedure** e fino alla conclusione delle **medesime**. Tale proroga non dà diritto a compensi, retribuzioni o altri emolumenti».

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

